



- 8092 / 15

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE PRIMA CIVILE

Ripartizione  
pensione  
reversibilità fra  
coniuge superstito  
e coniuge  
divorziato.

Composta da:

Dott. Fabrizio Forte

- Presidente -

Dott. Massimo Dogliotti

- Consigliere -

Dott. Maria Cristina Giancola

- Consigliere -

R.G.N. 5638/10

Dott. Pietro Campanile

- Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Cron. 2092

c.l.

ha pronunciato la seguente

Rep.

## SENTEZA

Ud. 16/01/15

sul ricorso proposto da:

VF

elett.te dom.ta in Roma, via  
Albalonga 7 presso l'avv. Clementino Palmiero, rapp.reta  
e difesa dall'avv. Vincenzo Umberto Colalillo, per  
procura speciale in margine al ricorso;

In caso di diffusione dell'  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto della legge

- ricorrente -

nei confronti di

AT

, elett.te dom.ta in Roma, p.zza Mazzini  
8, presso l'avv. Roberto Della Valle, rapp.reta e difesa  
dagli avv.ti Alessandra Carrea e Riccardo Ferrante, per  
procura speciale in margine al controricorso;

2015

- controricorrente -



nonché nei confronti di

I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, per procura speciale autenticata dal notaio Igor Genghini di Roma il 18 gennaio 2011 (repertorio n. 24974), ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Marinuzzi in via Cesare Beccaria 29;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4/09 V.G. della Corte d'appello di Venezia emessa in data 14 gennaio 2009 e depositata il 9 febbraio 2009, R.G.V.G. n. 169/05; sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Francesca Ceroni che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. Nella sentenza impugnata la Corte di appello di Milano espone i seguenti fatti. VM aveva sposato il 5 settembre 1963 VF da cui si era separato di fatto nel 1971 pervenendo poi a una separazione consensuale omologata il 12 dicembre 1978. Successivamente era intervenuto il divorzio dichiarato con sentenza del Tribunale di Campobasso del 3/12 dicembre 1991. La sentenza aveva previsto un assegno divorzile a carico del VM di 250.000



lire mensili che era stato corrisposto sino al 1994. Successivamente alla separazione di fatto dalla VF il VM aveva iniziato una convivenza *more uxorio* con AT documentalmente provata sin dal 14 febbraio 1974.

Il 4 giugno 1994 VM e AT

avevano contratto matrimonio durato sino alla morte del VM avvenuta il 26 febbraio 2000. A tale data VM percepiva una pensione INPDAP in qualità di ex dipendente del Comune di Milano che è stata quindi versata sotto forma di pensione di reversibilità alla AT. In precedenza aveva percepito a titolo di TFR, con mandato del 20 gennaio 2000 dell'INPDAP, la somma di lire 54.776.480. AT e DM

hanno rinunciato all'eredità del marito e padre VM .

2. Sulla base di questi fatti VF ha proposto al Tribunale di Campobasso domanda ex artt. 9 e 12 bis della legge n. 898/1970 al fine di ottenere una quota pari almeno al 40% della pensione di reversibilità e del TFR. Il Tribunale su eccezione della AT in tal senso si è dichiarato incompetente per territorio.

3. La causa è stata riassunta dalla VF davanti al Tribunale di Milano nei confronti della AT e dell'INPDAP. La attrice in riassunzione ha chiesto inoltre la condanna della AT alla restituzione delle somme percepite a titolo di



pensione di reversibilità sino alla riassunzione dal giudizio. La AT ha eccepito la novità di tale domanda e contestato nel merito la richiesta di attribuzione di quota della pensione di reversibilità e del TFR. L'INPDAP si è costituito chiedendo l'estromissione dal giudizio e la determinazione della titolarità della pensione di reversibilità con specificazione della quota di spettanza.

4. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 ottobre - 17 novembre 2004, ha dichiarato inammissibili sia la domanda proposta da VF, in qualità di ex coniuge di VM, di attribuzione del 40% del trattamento di fine rapporto per carenza di legittimazione passiva del coniuge superstite AT sia la domanda di restituzione dei ratei di pensione di reversibilità erogati dal febbraio 2000 fino al marzo 2002. Ha ordinato all'INPDAP di corrispondere rispettivamente alla AT e alla VF una quota pari a 2/3 e a 1/3 della pensione di reversibilità e ha condannato la AT alla restituzione in favore della VF della somma pari a 1/3 degli importi erogati in suo favore a titolo di pensione di reversibilità dal febbraio 2000 fino all'attivazione del pagamento diretto in tale proporzione da parte dell'INPDAP.

5. Ha proposto appello AT chiedendo il

*Bagni*



rigetto della richiesta ex art. 9 della legge n. 898/1970 per difetto dei presupposti, la riduzione della quota di 1/3 riconosciuta alla VF, la correzione della data di decorrenza della condanna alla restituzione dei ratei di pensione erroneamente indicata dal Tribunale in contrasto con la pronuncia di inammissibilità della domanda relativa alla restituzione dei ratei relativi al periodo precedente la proposizione della domanda.

6. Si è costituita la VF e ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento del suo appello incidentale rivolto a far ritenere ammissibili e fondate le domande ritenute inammissibili dal primo giudice.
7. La Corte di appello di Milano ha accolto parzialmente l'appello principale e ha determinato nel 25% la quota spettante alla VF che ha condannato a rifondere i  $\frac{1}{3}$  delle spese processuali in favore della AT. Ha corretto l'errore materiale relativo alla decorrenza della condanna alla restituzione che ha fissato a partire dal 13 marzo 2002.
8. Ricorre per cassazione VF che deduce la violazione dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970 e contesta la percentuale di  $\frac{1}{3}$  fissata dalla Corte di appello perché in contrasto con il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità e di merito della



corrispondenza del diritto alla pensione di reversibilità da parte del coniuge superstito e dell'ex coniuge sulla base della durata dei rispettivi matrimoni e senza alcuna rilevanza dei periodi di convivenza al di fuori del matrimonio.

9. Si difende con controricorso AT che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per decadenza della ricorrente dal termine di cui all'art. 327 c.p.c., per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa e omessa indicazione delle norme di diritto su cui si fonda l'impugnazione per cassazione, per mancata formulazione del quesito di diritto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. applicabile *ratione temporis* alla specie.

10. Non svolge difesa l'I.N.P.D.A.P.

Ritenuto che

11. L'eccezione di inammissibilità della contropicorrente relativa alla decadenza dal diritto alla proposizione del ricorso per cassazione è fondata. La proposizione del ricorso per cassazione (sfornito, paraltro, del quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis c.p.c. applicabile *ratione temporis* alla controversia) è avvenuta il 24 febbraio 2010 e cioè oltre un anno dopo la pubblicazione, mediante deposito, avvenuto il 4 febbraio 2009, della sentenza della Corte di



appello di Milano. La ricorrente è pertanto decaduta dal termine di cui all'art. 307 c.p.c. Infatti la controversia avente ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha natura previdenziale (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 23880 del 19 settembre 2008 secondo cui in presenza di un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto costituisce diritto autonomo d'indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite). E l'esclusione delle controversie di lavoro e previdenziali dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite n. 749 del 16 gennaio 2007).

12. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controcorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controcorrente liquidate in

Bragg

# CASSAZIONE



3.100 euro, di cui 200 per spese, oltre spese  
forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  
16 gennaio 2015.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni



Il Presidente

Fabrizio Forza

Depositato in Cancelleria

27 APR 2015

Il Funzionario Chiede la ricezione  
Arnaldo CASANO